

ANALISI DEI CONTEGGI SIMULAZIONE PENSIONE CON ANTICIPO AMIANTO

Benefici previdenziali per i lavoratori
del settore della produzione di
materiale rotabile ferroviario
Art. 1 commi 360-361 L. 178/2020
Circolare INPS n. 37 del 24/02/2021

Il percorso normativo

- Articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 istitutiva della norma
- Articolo 1, comma 246, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 modifica l'art. 1 c. 277 della L. 208/2015

Dalla lettura dei due provvedimenti, le condizioni per il riconoscimento del beneficio in parola sono mutate in modo significativo.

-  **Esposizione parziale:** Non è più necessario che il lavoratore sia stato esposto «per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica»
-  **Continuità di lavoro nel decennio successivo alla bonifica:** è necessario che il lavoratore abbia mantenuto la continuità del rapporto di lavoro con l'azienda sul cui sito è stata effettuata la bonifica nei 10 anni successivi alla bonifica stessa.

-  **Aumento del periodo maggiorabile:** la presenza continuativa del lavoratore sul sito per il decennio successivo alla bonifica fa sì che il relativo beneficio amianto è riconosciuto sia per il periodo di esposizione durante la bonifica sia per il decennio successivo.

DESTINATARI

-  a) Iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali gestite dall'INAIL;
-  b) non titolari di trattamento pensionistico diretto;
-  c) hanno presentato all'Inps, entro il 2 marzo 2018 (a pena di decadenza) domanda per il riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

BENEFICIO AI FINI DELL'ASSEGNO PENSIONISTICO

Beneficio: la maggiorazione contributiva

Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, viene riconosciuta la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL *“e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica”*, per il coefficiente dell'1,5, previsto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257.



Ai fini della misura dei trattamenti pensionistici il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo.

QUAL' E' IL BENEFICIO PENSIONISTICO RICONOSCIUTO ?

→ L' uscita anticipata per chi va in pensione con il calcolo della pensione con il sistema retributivo , tradotto ti riconosco x anni prima di assegno pensione .

Esempio:

dipendente che esce con 4 anni di anticipo con una pensione lorda di € 1700 € = (1700 € x 13 mensilita) x 4 anni = 88400 € lordi “conti della serva”

→ Verrà ricalcolato l'importo dell'assegno di pensione per chi è andato in pensione con la pensione con il sistema retributivo ma non verrà riconosciuto a chi è andato con il sistema misto.

PRIMA COSA CHE E' EMERSA DALL' ATTIVO UNITARIO DEI DELEGATI DI FIOM UILM INCA ITAL DEL 03 MARZO 2021

- **DISPARITA' DI TRATTAMENTO ECONOMICO IN MERITO AL RICONOSCIMENTO AMIANTO TRA CHI E' ANDATO IN PENSIONE AI TEMPI CON LA MAGGIORAZIONE AMIANTO ANDANDO IN PENSIONE CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO , dove ha avuto riconosciuto oltre all' anticipo pensionistico anche un valore economico di questi contributi .**
- **OGGI NON E ' COSI '**
- **NON SONO NEPPURE CONTRIBUTI FIGURATIVI. VEDI ECOCERT ALLEGATO. O ANDRA IN PENSIONE TRA SISTEMA MISTO E SISTEMA RETRIBUTIVO**

CONTRIBUZIONE UTILIZZATA PER IL CALCOLO DELLA PENS. A CARICO DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI CON DECORRENZA DAL 01-MAGGIO-2021		
Tipo Contribuzione	N. contributi sett.li utili per il diritto	N. contributi sett.li utili per il calcolo
Lavoro dipendente o assimilato (esclusi i contributi agricoli)	1.940	1.940,00
Figurativi non agricoli (per eventi diversi da disoccupazione e malattia)	74	74,00
Disoccupazione		
Malattia ⁽¹⁾		
Lavoro agricolo dipendente (compresi i contributi figurativi agricoli) ⁽²⁾		
Lavoro autonomo: artigiano ⁽³⁾		
Lavoro autonomo: esercente att. commerciale ⁽³⁾		
Lavoro autonomo: Coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore a titolo principale ⁽⁴⁾		
Maggiorazioni per benefici attribuiti nei limiti di legge	446	446,00
Enti Creditizi		
Obbligatoria pescatori		
Gestione Separata		



NON SONO CONTRIBUTI FIGURATIVI VEDI ECOCERT

MAGGIORAZIONI PER BENEFICI ATTRIBUITI NEI LIMITI DI LEGGE

→ **446 SETTIMANE**

Lavoratori che vanno in pensione nel 2021 con anticipo amianto , ultimo giorno lavorato massimo in azienda 30 Novembre 2021 e 1° Dicembre 2021 in Pensione

4. Soggetti esonerati dalle operazioni di monitoraggio

Il comma 277-sexies introduce una particolare disciplina di accesso al beneficio, di cui al citato comma 277, per i soggetti che si trovano in possesso, congiuntamente, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

- deve trattarsi di soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione del citato comma 277;
- per tali soggetti, l'INAIL deve aver rilasciato la certificazione tecnica di cui all'articolo 5 del citato D.M. 12 maggio 2016, con esito positivo, entro e non oltre la data del 30 giugno 2020;
- tali soggetti, anche mediante l'applicazione del beneficio di cui al comma 277, devono maturare la decorrenza teorica del trattamento pensionistico ai sensi dei commi 6, 7, 10 e 11 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, entro e non oltre la data del 31 dicembre 2020.

I soggetti così individuati possono accedere al beneficio di cui al comma 277 (come modificato dall'articolo 1, comma 246, della legge n. 205/2017) senza attendere l'esito delle operazioni di monitoraggio di cui al paragrafo 3 della presente circolare, sempreché accedano al trattamento pensionistico, previa cessazione dal rapporto di lavoro dipendente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021 con decorrenza della pensione entro la predetta data.

➔ I trattamenti pensionistici erogati in applicazione del citato comma 277-sexies non possono in ogni caso avere decorrenza antecedente al 1° gennaio 2021.

➔ Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del comma 277-sexies si provvede con le risorse stanziate dal comma 277, come rideterminate dal comma 361, della legge n. 178/2020. Per la determinazione del predetto onere si procede a calcolare la maggiore spesa derivante dall'anticipo pensionistico e dall'incremento della misura dei trattamenti connessa all'applicazione del beneficio di cui al comma 277.

Art.277 sexies

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura di monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277-quater. La decorrenza dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021».



M E T A L M E C C A N I C I

COSA HANNO FATTO LE SEGRETERIE NAZIONALI DI FIM FIOM UILM E I RELATIVI PATRONATI DOPÒ LA CIRCOLARE DELL' INPS

A FRONTE DELLA CIRCOLARE INPS I SEGRETARI DI FIM FIOM UILM UNITAMANETE AI PATRONATI IN DATA 12 MARZO 2021 HANNO RICHIESTO UN 'INCONTRO ALL' INPS PER :

L'invio delle missive ci era stato preannunciato nel corso di un incontro realizzato lo scorso 23 febbraio con INPS nazionale, cui aveva fatto seguito la promulgazione della circolare applicativa alle norme "sblocca vertenza" contenute nell'ultima Legge di Bilancio.

Unitamente alla creazione di un Tavolo tecnico presso INPS nazionale, cui parteciperanno FIM FIOM UILM e i Patronati sindacali INCA INAS e ITAL con il compito di monitorare con estrema attenzione l'applicazione dell'iter di composizione delle platee dei destinatari per gli anni a venire.

La vertenza, infatti, non è conclusa poiché accanto ai circa 400 lavoratori che finalmente potranno collocarsi in pensione, vi è una platea ben più ampia di lavoratori esposti che raggiungeranno il diritto al pensionamento con i benefici previsti nei prossimi anni.

A tal proposito, la Legge di Bilancio 2021 ha definito un cronoprogramma molto dettagliato per la definizione della platea degli aventi diritto, con termini perentori che necessitano di un attento monitoraggio da parte delle organizzazioni sindacali nazionali e nei territori.

Nel Tavolo tecnico, altresì, avremo l'opportunità di confrontarci anche su taluni aspetti peculiari quali ad esempio il riconoscimento del beneficio pensionistico ai superstiti (nei dolorosi casi di premorienza).

Grande attenzione, infine, nei confronti delle aziende che dovessero risultare inadempienti alle richieste di documentazione integrativa da parte dell'INPS e circa le possibili azioni di carattere legale per l'estensione del diritto anche ai lavoratori somministrati e dipendenti di aziende terze, comunque esposti all'amianto, per i quali le attuali disposizioni non prevedono riconoscimenti.

Avanti tutta, quindi. E un ringraziamento a quanti, a vario titolo e ruolo, si sono spesi per questo importante risultato.

Fim Fiom Uilm nazionali

Roma, 12 marzo 2021



M E T A L M E C C A N I C I

FIM FIOM UILM NAZIONALI **hanno richiesto chiarimenti in merito a :**

- beneficio pensionistico ai superstiti
- circa le possibili azioni di carattere legale per estensione del diritto anche ai lavoratori somministrati e dipendenti di aziende terze comunque esposti all'amianto per i quali le attuali disposizioni non prevedono riconoscimenti .
- Abbiamo chiesto anche un riconoscimento economico per i contributi maggiorazioni amianto che non hanno un valore economico ma servono solo per anticipare l'uscita. Il riconoscimento economico che oggi da l'Inps e' l' assegno di pensione anticipato per il numero di anni o mesi fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici. (42 ANNI E 10 MESI per gli uomini – 41 anni e 10 mesi per le donne PIU' 3 MESI DI FINESTRA)
- Abbiamo bisogno che l'Inps ci chiarisca perchè un pensionato che esce con il sistema misto avendo il riconoscimento esposizione amianto non abbia il riconoscimento sulla "maggiorazione 7 ricalcolo " della pensione così come avviene per chi è uscito con la pensione calcolata con il sistema retributivo ecc.

QUESTE SONO LE COSE CHE COME FIM FIOM UILM NAZIONALI CONOSCIAMO E SULLE QUALI VOGLIAMO CONFRONTARCI CON L' INPS E CON IL MINISTERO DEL LAVORO.



M E T A L M E C C A N I C I

Richiesta FIM FIOM UILM del 25 Marzo 2021



SEGRETERIE NAZIONALI

Corso Trieste, 36 - 00198 Roma - Tel. +39 06 852621

Prot.: VD/DP/24032021

Roma, 25 marzo 2021

Alla C.A.
Dott.ssa Gabriella Di Michele
Direzione Centrale Pensioni INPS
ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

E.p.c.
INCA - INAS - ITAL Nazionali

Oggetto: richiesta convocazione Tavolo tecnico “Rotabile Ferroviario – Amianto”.

Con riferimento all’incontro svoltosi il 23 febbraio us, cui ha fatto seguito la circolare n. 37 promulgata il giorno successivo, nei giorni scorsi sono state recapitate ai lavoratori interessati le certificazioni relative al pensionamento con i benefici previsti per gli esposti a fibre di amianto.

Al fine di condividere le soluzioni più idonee, atte a garantire il perfezionamento delle pratiche di pensione presentate e di tutti gli adempimenti successivi, riteniamo utile l’aggiornamento della riunione del 23 febbraio con la convocazione di un Tavolo tecnico.

In attesa di un vostro cortese riscontro, distinti saluti.

FIM FIOM UILM Nazionali

Fim-Cisl

V. D’Alò-M. Masci

Fiom-Cgil

M. Scipioni

Uilm-Uil

L.M. Colonna-A. Farinazzo

SIMULAZIONE CONTEGGI A **FRONTE DELLA CIRCOLARE** **INPS**

La simulazione conteggi fa emergere in maniera chiara ed inequivocabile che il calcolo della pensione calcolata con il sistema Misto influisca negativamente sia x chi va in pensione con le proprie gambe che chi va con l'anticipo amianto , il sistema misto fa emergere in maniera chiara la differenza tra pensione e stipendio

- siamo a conoscenza della diversità dell'assegno di pensione che c'è tra chi va con il sistema retributivo e con il sistema misto
- nelle simulazione emerge immediatamente la perdita dei 90 € mensili di PDR , la perdita dell'EX bonus renzi , ecc. Non presenti quando si va in pensione
- Così come emerge chiaro nelle simulazioni che lavorando ancora per alcuni anni , 4-5 -6 anni avendo tutti gli anni un aumento della retribuzione del 1% si avrà sull' assegno di pensione calcolato tra 4 -5-6 anni un aumento per un 5 livello ,5 scatti tra I 20 e I 25 euro di aumento ogni anno sull' importo a fronte di un 'assegno pensione che aumenta per chi ha un importo sotto I 2000 € pari al tasso d' inflazione , riducendo questa differenza che oggi esiste ma che è decisamente inferiore a quella cche esiste tra andare in pensione con il sistema misto e con il sistema retributivo.

Ecc.

- E' per questo che come Fim Fiom Uilm unitamente ai nostri patronati abbiamo chiesto un confronto con l'Inps, riteniamo che le maggiorazioni amianto devono avere anche un valore economico così' come avveniva nel sistema retributivo.
- **Ad oggi pero' questo incontro non c'è ancora stato dato e l'inps dalla scorsa settimana ha iniziato a fare I conteggi presso le proprie sedi territoriali con il sistema appena spiegato.**

DOMANDE

PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO LA LETTERA E VOGLIONO RINVIARE L' USCITA DI ALCUNI ANNI , COSA SUCCEDA, COSA RISCHIANO?

PER COLORO CHE DEVONO RICEVERE LA LETTERA DALL' INPS NEI PROX. ANNI COME FUNZIONA IL SISTEMA, IL MONITORAGGI, E' AUTOMATICO CHE SE MATURO IL DIRITTO L'0 ANNO SUCCESSIVO RICEVO LA LETTERA?

PER COLORO CHE NON HANNO LE BUSTE PAGA PER DIMOSTRARE LA PRESENZA DURANTE LE BUSTE PAGA , COSA POSSONO FARE?

L' Azienda non ha le buste paga e non scrive espressamente che in data x il dipendente era in Azienda al lavoro. Gli avvocati da noi contattati ci dicono che sono cause pilota e che di conseguenza è difficile esprimersi nel dare una percentuale di vittoria o di perdita. Il problema è che le cause costano .Avete qualche proposta alternativa?

PER COLORO CHE ERANO LAVORATORI SOMMINISTRATI IN ALSTOM NEL PERIODO RICONOSCIUTO DALL' INAIL A CUI NON E' STRATA RICONOSCIUTA L' ESPOSIZIONE SEBBENE FOSSERO E SONO ANCORA QUA , è possibile discuterne nel futuro tavolo tecnico?

PER I LAVORATORI ALSTOM DI COLLEFERRO , AZIENDA OGGI CHIUSA , CHE SONO STATI ESPOSTI ALL' AMIANTO ,

AD OGGI NON HANNO ANCORA RICEVUTO RISPOSTA , POTETE FARVI CARICO ANCHE DI NOI , CHE OGGI SIAMO “disseminati “ TRA VARI SITI ALSTOM, è possibile discuterne nel futuro tavolo tecnico?

PER I LAVORATORI DELLE DITTE ESTERNE PRESENTI IN ALSTOM , MANUTENZIONE ,MENSA , GUARDIE , presenti in Alstom durante il periodo di bonifica , l’ Inps ha rigettato le domande perchè il codice ATECO non è quello di costruttori di materiale rotabile vi è secondo Voi qualche speranza di far cambiare idea all’INPS nel futuro tavolo tecnico?

IN ALSTOM A SAVIGLIANO ABBIAMO ANCHE ALCUNI CASI CHE HANNO AVUTO UNA SENTENZA CHE IL LAVORO DA LORO SVOLTO COME LAVORATORI SOMMINISTRATI A FRONTE DI DENUNCIA FATTA DALLA RSU DELL’ EPOCA E’ STATO RICONOSCIUTO DAL TRIBUNALE DEL LAVORO DI SALUZZO COME LAVORATORI DIPENDENTI ALSTOM, MA LA COMMISSIONE TECNICA DELL’ INAIL NON GLIELO HA RICONOSCIUTO PERCHE’ SI ATTIENE ALL’ ESTRATTO CONTRIBUTIVO INPS CHE CITA L’AZIENDA INTERINALE CON CODICE ATECO DIVERSO DA QUELLO DI COSTRUTTORE MATERIALE ROTABILE. L’ INAIL DI CUNEO NON E’ DISPOSTO A RIVEDERE TALE POSIZIONE E COSTRINE IL DIPENDENTE AD ANDARE IN CAUSAe’ possibile secondo Voi discutere di questi singoli casi nel futuro tavolo tecnico?

Art. 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Cass. n. 795/2012)

Qui la sentenza: Amianto: l'Inail pur rilasciando in ritardo l'attestazione di esposizione all'amianto non è tenuta al risarcimento del danno al lavoratore (Cass. n. 795/2012) (inviata da R. Staiano)

Massima

L'art. 13 comma 7 della legge 257/1992 parla di "*provata e documentata esposizione all'amianto*", pertanto non può essere ravvisata una responsabilità in capo all'istituto previdenziale, per il tardivo rilascio della certificazione, se non gli viene fornita documentazione sufficiente. Ciò anche con riferimento all'art. 1175 c.c. "*obbligo di correttezza incombente sul creditore*".